

Archiviazione frettolosa, ne bis in idem derogabile

La riapertura di procedure di indagine su fatti archiviati in un altro paese dell'area Schengen non viola il principio del ne bis in idem se le indagini alla base di tale provvedimento conclusivo siano ritenute «non approfondite». A chiarirlo è stata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, con la sentenza depositata ieri nella causa C-486/14, Piotr Kossowski, in seguito al rinvio pregiudiziale del Tribunale regionale superiore di Amburgo, per la prima volta, ha preso posizione sul tema della validità delle riserve all'applicazione del principio del ne bis in idem, previste all'articolo 55 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, alla luce dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.



Il pubblico ministero di Amburgo aveva aperto un procedimento istruttorio nei confronti del sig. Kossowski, contestandogli di aver commesso, nell'ottobre 2005 ad Amburgo, atti qualificabili, nel diritto penale tedesco, come estorsione aggravata. Dopo aver costretto la vittima a firmare un contratto di vendita del suo veicolo e a guidare quest'ultimo fino a una stazione di servizio, il sig. Kossowski era fuggito al volante di tale veicolo. Successivamente il soggetto era stato fermato dalle autorità polacche e arrestato ai fini dell'esecuzione di una pena relativa ad altro processo. In seguito ad alcune indagini svolte sul veicolo, tuttavia, anche il pm polacco aveva deciso per l'apertura di un ulteriore procedimento istruttorio per i fatti di Amburgo. Visionato il fascicolo delle indagini - chiesto nell'ambito dell'assistenza giudiziaria all'Autorità tedesca - tuttavia, il pm polacco aveva archiviato il procedimento istruttorio. Si arriva, così, al febbraio 2014, data in cui il sig. Kossowski - ancora ricercato in Germania - è stato arrestato a Berlino e imputato per gli atti commessi il 2 ottobre 2005. Tuttavia, in prima battuta, il Tribunale regionale di Amburgo aveva rifiutato l'apertura del un processo ai sensi dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ossia per violazione del principio del ne bis in idem. La decisione è stata, dunque, appellata dal pm dinanzi al Tribunale regionale superiore di Amburgo che, nutrendo dubbi sull'interpretazione del diritto dell'Unione pertinente al caso di specie, ha deciso di sospendere il procedimento e rinviare, in via pregiudiziale, alla Corte Ue, al fine di chiarire se le riserve formulate dalla Repubblica federale di Germania all'applicazione del principio del ne bis in idem - ai sensi dell'art. 55, par. 1, della Convenzione - «quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti in tutto o in parte sul suo territorio», continuano a valere dopo il trasferimento dell'acquis di Schengen. In tale scenario, la Corte Ue ha chiarito che, se da un lato, il principio ne bis in idem garantisce a una persona - che è stata condannata e ha scontato la sua pena o, se del caso, che è stata definitivamente assolta in uno Stato Schengen - di circolare nell'area Schengen senza temere di essere perseguita per gli stessi fatti in un altro Stato, dall'altro, non persegue in alcun modo la finalità di proteggere un sospettato dall'eventualità di ulteriori accertamenti, per gli stessi fatti, in più Stati Schengen. L'applicazione di tale principio a semplici provvedimenti di conclusione di indagine, in assenza di qualsiasi esame approfondito del comportamento illecito addebitato all'accusato, contrasterebbe con la finalità stessa dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, costituita dalla lotta alla criminalità, e rischierebbe di rimettere in discussione la fiducia reciproca degli Stati membri.

Stefano Loconte e Giancarlo Marzo